

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1696 del 15 giugno 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **ANDREA SANSONI** ed acquisita con protocollo **CR-59576-2016** del **04/11/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **04/11/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-59576-2016** presentata da **ANDREA SANSONI**, residente in Modena (MO), via Guarini n. 53, C.F. SNSNDR71A15F257J;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI 2 e 3 per le seguenti motivazioni:

1) Il contratto di affitto avente per oggetto le particelle sui quali insistono gli immobili definisce gli stessi "vetusti ed inagibili". In data antecedente al sisma erano presenti cartelli di "pericolo di crollo" sugli immobili. Da immagini reperite dal sito "Google Maps" risulta chiara la presenza di lesioni antecedenti il sisma. Per queste ragioni non si ritiene soddisfatta la condizione per la quale sono ammissibili a contributo immobili che alla data del sisma avessero requisiti di agibilità (art. 2 comma 6 Ordinanza 57 e smi) così come confermato dall'art. 17 delle linee guida dell'Ord. 86 "...*Gli edifici accatastati come crollanti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo...*"

2) La perizia giurata descrive la presenza di altri immobili a disposizione della ditta Marino Manfredini per il ricovero mezzi ed il magazzino, oltre a quelli oggetto della domanda di contributo. Tali immobili sono situati in via Verdeta 10 e distinti al N.C.E.U. al foglio 21 p.la 109 e p.la 110 sub. 2-3. La ditta aveva a disposizione, al momento del sisma, quattro trattrici e due rimorchi, tutti registrati nel 2001. La presenza degli immobili siti in via Verdeta, dunque, già soddisfaceva il fabbisogno aziendale. Non si ritiene dimostrato quindi il razionale utilizzo per gli immobili oggetto della domanda di contributo così come previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza 57 e smi, infatti, essendo già presente un altro immobile a disposizione della ditta Marino Manfredini nelle vicinanze di quello richiesto a contributo, quello richiesto con la presente domanda si configura come sovradimensionato rispetto alle razionali necessità dell'azienda agricola alla data del sisma. L'immobile richiesto con la presente domanda non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma e non può essere autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuto di Stato (SA.35482 (2012/N) – Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo" e pubblicata sul sito della stessa Commissione

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **ANDREA SANSONI**, C.F. SNSNDR71A15F257J;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO (EURO)
n. 1 (ricostruito dal n. 2 e n. 3)	San Felice sul Panaro(MO)	----	----	----	Post: 428,00	0,00	516.385,20 (costo dell'intervento)
n. 2 (ricostruito nell'1)	San Felice sul Panaro(MO)	4	246	TAB. B – lettera c) livello operativo E3"	Ante: -412,81		
n. 3 (ricostruito nell'1)	San Felice sul Panaro(MO)	4	247 sub 1	TAB. B – lettera c) livello operativo E3"	Ante: -138,34		

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa(mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 1 (ricostruito dal n. 2 e n. 3)	Post: -0,00	Deposito	-----	----	-----	0,00
		ricostruzione				
n. 2 (ricostruito nell'1)	Ante:-0,00	Deposito	NON VALUTABILE	0,00	0,00	0,00
		Demolizione e ricostruzione				
n. 3 (ricostruito nell'1)	Ante:-0,00	Deposito	NON VALUTABILE	0,00	0,00	0,00
		Demolizione e ricostruzione				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

- a) *L'azienda affittava per l'uso agricolo in data 14/11/2006 gli edifici oggetto della presente istanza i quali presentavano manto di copertura con coppi pericolanti nonché tratti di sporto di gronda (orditura secondaria) che necessitavano della sostituzione di alcuni travetti ammalorati. Questo è il motivo per cui nel contratto di affitto la proprietà Sansoni Andrea per sua tutela definiva gli stessi "vetusti ed inagibili". Il "vetusto" non impediva l'utilizzo degli edifici ai fini produttivi, mentre l'inagibilità temporanea fu rimossa con interventi di pronto intervento realizzati in assenza di titolo abilitativo quali la ripassatura del tetto e la sostituzione di alcuni travetti ammalorati dello sporto di gronda. Tali opere non necessitano di alcun titolo abilitativo.*
- b) *Gli edifici sono stati utilizzati immediatamente ed accatastati in data 16/07/2007 all'urbano con categoria D/10, (edificio produttivo) e non come collabenti (f2).*
- c) *L'agibilità allo stato pre-sisma viene riscontrata nelle ordinanze :(ordinanza n.6559PG del 25/08/2012 per l'edificio 247) e (ordinanza n.6560PG el 25/08/2016 per l'edificio 246)*
- d) *Vista la totale assenza di recinzione gli immobili oggetto della presente istanza vennero impropriamente occupati da terze persone terze per utilizzi impropri. Il sig. Manfredini Marino alla luce di quanto esposto decise di apporre cartelli di pericolo alle pareti degli edifici per dissuadere le persone esterne dall'avvicinarsi agli immobili.*
- e) *L'edificio 246 al piano terra veniva in parte utilizzato come pollaio e deposito per concimi, rimessa di piccoli mezzi agricoli, rimessa degli attrezzi atti alla riparazione delle macchine agricole e altri macchinari vari,*

mentre si chiarisce che nel locale catastalmente adibito a legnaia oltre alla presenza di pali in legno e paletti di piccola dimensione, venivano posti a rimessa botte da diserbo e motofalciatrice. Al piano primo venivano invece posti foraggi, sementi, spaghi e cassette. Parte del piano primo ed il piano secondo era servito da una scala interna che permetteva il carico e scarico del materiale, mentre per un'altra porzione del piano primo non accessibile dall'interno, l'azienda utilizzava delle forche per sollevare il foraggio passando dalle due finestre (unico accesso alla porzione di piano) per poi farlo rotolare manualmente fino alla sistemazione definitiva. L'edificio 247 al piano terra veniva utilizzato per il deposito di foraggio nella sua porzione più ampia, mentre nei locali adiacenti venivano posti i mangimi per animali, raccordi e tubazioni per irrigazione. Al piano primo troviamo due locali utilizzati per il ricovero di attrezzi manuali e a seconda delle esigenze del periodo di coltivazione, grazie alla comoda scala interna potevano ospitare anche dell'ulteriore foraggio. Si chiarisce che i mezzi inseriti nel libretto UMA e gli altri macchinari descritti in perizia venivano in gran parte posti all'interno degli immobili sempre di proprietà dell'azienda Manfredini. Non si ritiene questa motivazione di non ammissibilità per gli immobili oggetto della presente domanda in quanto gli stessi presentavano alla data del sisma un utilizzo che non prevedeva la, sola rimessa dei mezzi, bensì il deposito dei foraggi, sementi e piccoli macchinari non inseriti nel libretto UMA come ben descritto nei layout aziendali.

E non recepite in quanto:

- a) Il termine "inagibilità", definizione utilizzata nell'ambito del contratto di affitto per descrivere gli immobili, si riferisce univocamente ed espressamente all'impossibilità da parte di un immobile di essere utilizzato, perché manchevole degli indispensabili requisiti strutturali o di legge. La giustificazione fornita dal tecnico, ovvero quella che avrebbe visto la definizione di "inagibilità" nascere dalla sconnessione di coppi e dall'ammaloramento dell'orditura secondaria dello sporto di gronda non può essere accettata, anche perché non provata;
- b) La categoria catastale non è probatoria dell'agibilità di una fabbricato;
- c) La scheda Aedes non può essere, per sua natura, usata come strumento valido ad attestare uno stato fessurativo ante sisma, poiché non pertinente il suo scopo;
- d) Sull'immobile, prima del sisma, non solo vi erano cartelli di pericolo ma anche lesioni in seguito utilizzate per determinare il quadro fessurativo post-sisma del fabbricato, come testimoniato dalla documentazione fotografica disponibile in Street View;
- e) Gli immobili in oggetto, considerando il layout dell'Azienda agricola affittuaria nel suo complesso e tenuto conto degli usi dichiarati per i fabbricati, non possono considerarsi strumentali al ripristino della funzionalità dell'attività produttiva.

SI PROPONE:

LA CONFERMA DELLA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI 2 e 3 per le seguenti motivazioni:

- 1) Il contratto di affitto avente per oggetto le particelle sui quali insistono gli immobili definisce gli stessi "vetusti ed inagibili". In data antecedente al sisma erano presenti cartelli di "pericolo di crollo" sugli immobili. Da immagini reperite dal sito "Google Maps" risulta chiara la presenza di lesioni antecedenti il sisma. Per queste ragioni non si ritiene soddisfatta la condizione per la quale sono ammissibili a contributo immobili che alla data del sisma avessero requisiti di agibilità (art. 2 comma 6 Ordinanza 57 e smi) così come confermato dall'art. 17 delle linee guida dell'Ord. 86 "...Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo..."
- 2) La perizia giurata descrive la presenza di altri immobili a disposizione della ditta Marino Manfredini per il ricovero mezzi ed il magazzino, oltre a quelli oggetto della domanda di contributo. Tali immobili sono situati in via Verdeta 10 e distinti al N.C.E.U. al foglio 21 p.la 109 e p.la 110 sub. 2-3. La ditta aveva a

disposizione, al momento del sisma, quattro trattrici e due rimorchi, tutti registrati nel 2001. La presenza degli immobili siti in via Verdeta, dunque, già soddisfaceva il fabbisogno aziendale. Non si ritiene dimostrato quindi il razionale utilizzo per gli immobili oggetto della domanda di contributo così come previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza 57 e smi, infatti, essendo già presente un altro immobile a disposizione della ditta Marino Manfredini nelle vicinanze di quello richiesto a contributo, quello richiesto con la presente domanda si configura come sovradimensionato rispetto alle razionali necessità dell'azienda agricola alla data del sisma. L'immobile richiesto con la presente domanda non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma e non può essere autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuto di Stato (SA.35482 (2012/N) – Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo " e pubblicata sul sito della stessa Commissione

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.